



COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE

N. 28 /2022 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 14/02/2022

Oggetto:

LINEE GUIDA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN APPLICAZIONE DELLA L.160/2019 (C.D. BONUS FACCIATE 90%) E LEGGE 77/2020 (C.D. SUPERBONUS 110%) IN ZONA A "NUCLEI ANTICA FORMAZIONE".

L'anno 2022 addì quattordici del mese di febbraio alle ore 17:55 si è riunita la GIUNTA appositamente convocata.

All'appello risultano:

MARNIGA GIACOMO	Presente	PAGANI ALESSANDRO	Presente
CHIAF ELISA	Presente	SIMONE DANIELA	Presente
FRUSCA MARCO	Presente		

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale IAPICCA GIUSEPPE.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MARNIGA GIACOMO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la GIUNTA a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore .

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.
Vi sono 0 astenuti.

Note di verbalizzazione:

MARNIGA GIACOMO COLLEGATO DA REMOTO
CHIAF ELISA COLLEGATA DA REMOTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i numerosi quesiti pervenuti in merito all'applicazione delle agevolazioni richiamate in oggetto nella zona urbanistica "A: Nuclei di antica formazione", disciplinata dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente;

VISTE le misure introdotte dalla Legge 27/12/2019 N.160 (art. 1 commi 219-224 della legge di Bilancio 2020, cosiddetto Bonus Facciate 90%) e dalla Legge del 17/07/2020 N.77 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, art. 119 cosiddetto Superbonus 110%);

CONSIDERATO che il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge n.90 del 2013 "Disposizioni urgenti sulla prestazione energetica nell'edilizia" cita che "gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) c) del D.Lgs. 22/01/2004, n.42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio sono esclusi dall'applicazione del presente decreto" ai sensi del comma 3-bis "solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici";

RICORDATO che il Comune di Borgosatollo è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione consiliare 17 novembre 2011, n. 35, successivamente pubblicato sul BURL del 7 marzo 2012, n. 10, e che con deliberazione consiliare 22 ottobre 2013, n. 21 è stata approvata la prima Variante a detto P.G.T., successivamente pubblicata sul BURL del 5 marzo 2014, n. 10;

RICHIAMATE le Linee di indirizzo per "Applicazione della Legge n.160/2019 e Legge n.77/2020 negli ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e patrimonio edilizio diffuso di valore storico architettonico, storico artistico e storico testimoniale" della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, pervenute al protocollo comunale n.5249 in data 10/05/2021;

CONSIDERATO che l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, alla lettera D, classifica gli edifici ricadenti in zona A in 5 (cinque) Classi intervento denominate A1, A2, A3, A4 e A5;

RICORDATO che per la classe di intervento A1, che identifica gli edifici di particolare valenza architettonica, la modalità di intervento ammissibile è esclusivamente il restauro e risanamento conservativo;

RICORDATO che per la classe di intervento A2, che identifica gli edifici testimoniali della cultura costruttiva e abitativa locale, che mantengono la leggibilità dell'identità edilizia e materica storiche, la modalità di intervento

ammissibile è esclusivamente il restauro conservativo esterno e la ristrutturazione interna;

RICORDATO che per la classe di intervento A3, che identifica gli edifici testimoniali della cultura costruttiva e abitativa locale, che presentano diversi gradi di conservazione e/o compromissione della morfologia, delle singole componenti edilizie e dei materiali, la modalità di intervento ammissibile è il recupero edilizio e funzionale;

RICORDATO che per la classe di intervento A4, che identifica gli edifici estranei per caratteri tipologici e stilemi edilizi al tessuto dei nuclei storici, la modalità di intervento ammissibile è la ristrutturazione;

RICHIAMATE le generali modalità di intervento di cui alla lettera D dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, che dispongono, tra le altre:

- salvaguardia e ripristino degli elementi costruttivi e stilistici di interesse storico-ambientale, come volte, manufatti in pietra (portali, banchine, balconi), apparato decorativo originario ecc.;
- mantenimento e ripristino delle coperture inclinate, protette con manto in cotto (coppi o simili) con gronde in legno o cornicioni intonacati;
- finiture esterne: è ammesso il solo intonaco al civile. Non è ammesso l'intonaco graffiato, bucciato, strollato, né alcun tipo di tinteggiatura al quarzo;

RICHIAMATO l'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente "Parametri per la qualità urbana e paesaggistica: edifici" che dispone (fatte salve le prescrizioni di cui all'art.21):

- pannelli solari e fotovoltaici: compatibilmente con i requisiti di orientamento dovranno essere collocati in posizione non visibile da vie pubbliche. Salvo che sui tetti piani, i pannelli dovranno essere complanari alla copertura. Non è ammessa l'installazione in copertura, in posizione visibile dagli spazi pubblici, dei serbatoi di accumulo o di macchine ed apparecchiature in genere;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.147/bis, comma 1 e dell'art. 151, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1 di dare atto che quanto nelle premesse fa parte integrante e sostanziale

del presente documento;

2 di dare atto che la posa dell'isolamento termico "a cappotto" esterno e l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici in copertura per le dettagliate motivazioni di tutela storico-architettonica e paesaggistica in premessa, non è ritenuta ammissibile negli immobili compresi nei nuclei di antica formazione classificati nelle **classi d'intervento A1 e A2**, come identificate nei vigenti elaborati del Piano delle Regole, classi disciplinate dall'art. 21 "Zona A: nuclei di antica formazione", delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; nonché in tutti gli immobili assoggettati alle disposizioni di tutela apposte dall'art. 10 e seguenti del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. per le evidenti ragioni di conservazione di detti beni e consolidata relazione paesaggistica tra tali complessi edilizi e il contesto urbano in cui sono inseriti,

3 di dare atto che la posa dell'isolamento termico "a cappotto" esterno e l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici in copertura, per gli immobili compresi nei nuclei di antica formazione classificati nelle **classi d'intervento A3 e A4**, come identificate nei vigenti elaborati del Piano delle Regole, classi disciplinate dall'art. 21 "Zona A: nuclei di antica formazione", delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, è possibile esclusivamente nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

- la posa dell'isolamento termico "a cappotto" esterno è possibile esclusivamente su intere facciate (non loro porzioni) che non affaccino su pubblica via, che non aggettino su spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze e altri spazi di circolazione pubblica) e che non siano visibili da spazi pubblici e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 delle citate Norme Tecniche di Attuazione, non è consentito l'occultamento, mediante posa dell'isolamento "a cappotto", di elementi costruttivi e stilistici di interesse storico ambientale, come manufatti in pietra (portali, banchine ecc.), apparato decorativo originario ecc.
- l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici in copertura è possibile nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a i pannelli siano di colore equivalente al laterizio naturale e siano collocati con disposizione regolare e continua, complanari e/o integrati nella falda;
 - b i pannelli non siano visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze e altri spazi di circolazione pubblica) dai vari coni ottici di veduta;
 - c i pannelli siano collocati preferibilmente su coperture di edifici di servizio o volumi accessori, ove presenti.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MARNIGA GIACOMO



Il Segretario Generale
IAPICCA GIUSEPPE